

PROSSIME SCADENZE

01 OTTOBRE 2010 SISTRI: entrata in funzione del sistema Prorogati i termini per la consegna dei dispositivi e la fase di test (v. sotto)	31 DICEMBRE 2010 Termine per la valutazione dello stress lavoro correlato
--	--

Ambiente**SISTRI – Proroghe**

Con decreto 28 settembre 2010, “*Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante l’istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti*” sono state introdotte ulteriori proroghe alla piena operatività del SISTRI.

La data di operatività del SISTRI, stabilita per il 1° ottobre 2010, è stata confermata, ma l’entrata in vigore “definitiva” (e le sanzioni correlate) è stata prorogata. Vengono infatti prorogati:

- al **30 novembre 2010** il termine per la consegna dei dispositivi USB e black box;
- al **31 dicembre 2010** il periodo nel quale, oltre agli adempimenti SISTRI, dovranno essere osservati anche gli obblighi di tenuta dei registri di carico e scarico e del formulario.

Gli iscritti al SISTRI che **sono già in possesso dei dispositivi elettronici**, utilizzano i medesimi dispositivi (parallelamente ai registri cartacei). Attenzione: le operazioni di scarico (ossia l’avvio a smaltimento) effettuate dopo il 01 ottobre 2010 riferite ad operazioni di carico (produzione del rifiuto) registrate prima del 01 ottobre 2010 possono essere registrate sui registri cartacei (fino al 31 dicembre 2010). Le eventuali operazioni di carico effettuate dopo il 01 ottobre 2010 e registrate sui registri cartacei dovranno essere registrate anche sul SISTRI.

Gli iscritti al SISTRI che **non sono in possesso dei dispositivi elettronici** continuano ad effettuare le registrazioni cartacee.

Sanzioni e relativa applicazione - Fino al 31 dicembre 2010 (fase di test), solo la compilazione del registro di carico e scarico e del formulario cartacei garantisce l’adempimento degli obblighi di legge, e solo la mancata compilazione dei documenti cartacei darà luogo alla comminazione delle specifiche sanzioni previste dal decreto legislativo 152 del 2006.

Modalità di consegna dei dispositivi USB – CCIAA MN: v. informativa n. 9 o [clicca qui](#).

Per approfondimenti vedi la [Nota esplicativa al IV decreto SISTRI](#).

Emissioni in atmosfera – Modifiche alla parte V del Dlgs 152/2006

Il Dlgs 128/2010 ha modificato il precedente DLgs 152/2006, in materia di emissioni in atmosfera. Le più significative sono riportate nel seguito.

Oggetto dell’autorizzazione – Non è più l’impianto bensì lo stabilimento, inteso come luogo stabile in cui si svolge una attività, con la possibile presenza di uno o più impianti.

Conferenza di servizi – Viene meno l’obbligo per l’autorità competente di indire la

conferenza di servizi per ciascun procedimento. La durata dell'autorizzazione rimane di 15 anni ma l'autorità competente può imporre il rinnovo prima della scadenza se necessario per il rispetto dei limiti di qualità.

Autorizzazioni di carattere generale – Restano di competenza delle Regioni e sono percorribili solo se nello stabilimento non sono presenti impianti che ricadono nel regime ordinario, hanno validità decennale e vanno rinnovate almeno 45 gg prima della scadenza.

Stabilimenti già autorizzati – Gli stabilimenti già precedentemente autorizzati dovranno rinnovare l'autorizzazione secondo i termini seguenti:

- **Stabilimenti anteriori al 1988** autorizzati in via tacita ai sensi dell'art. 12 del DPR 203/1988: entro il 31 dicembre 2011
- **Stabilimenti anteriori al 2006** autorizzati ai sensi del DPR 203/1988 in funzione entro il 29 aprile 2008: 31 dicembre 2013 se la prima autorizzazione è anteriore al 01 gennaio 2000; 31 dicembre 2015 se la prima autorizzazione è successiva al 31 dicembre 1999.

Le scadenze sopra riportate possono essere anticipate dall'autorità competente se ritenuto necessario.

Impianti termici civili - Importanti novità riguardano anche gli impianti termici civili, nel seguito si riportano solo quelle relative agli impianti esistenti. Sono interessati gli impianti di potenza compresa tra 35 kW e 3 MW. Relativamente agli **impianti esistenti** in esercizio al 29 aprile 2006, il libretto di centrale deve essere integrato a cura del responsabile dell'esercizio e della manutenzione entro il 31 dicembre 2012 da un atto in cui si dichiara che l'impianto è conforme e idoneo a rispettare i limiti previsti. Deve inoltre essere integrato con l'indicazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie ad assicurare il rispetto dei limiti.

Redazione a cura di:

Dott. Matteo Melli - Studio di consulenza tecnica

Salute e sicurezza sul lavoro, ambiente, acustica, certificazione energetica

Via Bonacolsi, 20 – 46023 Gonzaga (MN)

Tel. e fax: 0376/588053 – Cell. 320/1960628

matteo.melli@libero.it - www.matteomelli.it

dott. matteo melli
STUDIO DI CONSULENZA TECNICA

ambiente e sicurezza
acustica e certificazione energetica